Rivista mensile - Anno VIII, Numero 10

lavori

febbraio **2019**

La legge di bilancio

2019 amplia l'ambito

di applicazione degli

affidamenti diretti di

MEDIA PPALTI

La nuova definizione della causa di esclusione per "gravi illeciti professionali" In tema di criteri di aggiudicazione delliappalto e della possibilità di considerare l'offerta di un surplus di ore/lavoro come offerta migliorativa

> "Guida pratica in materia di appalti pubblici"



Mediappalti

sommario

Editoriale

Miglioramento

In evidenza

Nella settimana sanremese non solo novità musicali, ma anche ulteriori obblighi di pubblicazione e obblighi di controllo

La legge di bilancio 2019 amplia l'ambito di applicazione degli affidamenti diretti di lavori

Sotto la lente

La nuova definizione della causa di esclusione per "gravi illeciti professionali"

Hanno collaborato a questo numero:

Domenico Manno

contrattualistica pubblica Direttore Responsabile

Comitato di Redazione Avv. Massimiliano Lombardo

avv. Maria Teresa Colamorea avv. Mariarosaria di Canio Esperto e docente in materia di appalti pubblici Avv. Paola Cartolano

Esperta in materia di appalti pubblici

avv. Arcangela Lacerenza avv. Domenico Manno avv. Giuseppe Morolla **Dott. Stefano Usai** Vice segretario del Comune di Terralba (Or)

Progetto Grafico Federica Damato Avv. Giuseppe Totino Esperto in infrastrutture e contratti pubblici

Responsabile Web Avv. Adriana Presti

Editore: Avv. Emanuela Pellicciotti

II Punto

Gli obblighi di pubblicazione dei documenti di gara

In tema di criteri di aggiudicazione dell'appalto e della possibilità di considerare l'offerta di un surplus di ore/ lavoro come offerta migliorativa

Talune fattispecie derogatorie alla disciplina del subappalto nel settore degli appalti pubblici: l'affidamento a lavoratori autonomi ed i contratti di cooperazione continuativa

Al vaglio della CGUE i dubbi sul regime in house e sul divieto di acquisire partecipazioni inidonee a garantire il controllo analogo: Note all'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2019, n. 138

Criteri Ambientali Minimi: occorre cambiare

Pareri & Sentenze

A Domanda Rispondiamo

In pillole

Avvocato amministrativista, esperto in

Dott.ssa Alessandra Verde Funzionaria amministrativa presso la Regione Sardegna

Lorenzo Antonicelli

Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica

Mediagraphic s.r.l. Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta Esperta in infrastrutture e contratti pubblici **Dott.ssa Liliana Simeone** Esperta in appalti pubblici Tel. 0883.527171 Fax 0883.570189 www.mediagraphic.it info@mediagraphic.it

Avv. Mariarosaria di Canio Esperto in appalti pubblici

Nella settimana sanremese non solo novità musicali, ma anche ulteriori obblighi di pubblicazione e obblighi di controllo

di Domenico Manno

Siamo in piena Kermesse Sanremese. Dobbiamo ammetterlo, tutti lì, nei giorni precedenti a parlarne male e a giurare e spergiurare: "no guarda, a costo di restare in ufficio, ma io Sanremo non lo vedo. E' una trasmissione vecchia, ormai superata".

Ma poi ecco che arriva la prima giornata della fatidica settimana Sanremese, tutti lì piantati sul divano, e il giorno dopo di corsa in ufficio, non vediamo l'ora della pausa caffè per discutere con colleghi e colleghe del cambio vestiti della Raffaele, delle gambe della Tatangelo o della pettinatura della Bertè, per poi assurgere a grandi critici musicali e dire la nostra sul testo di Silvestri o sull'arrangiamento di Irama.

Ma sul più bello ecco giungere il collega stacanovista, il dipendente modello, quello per intenderci che anche nella pausa caffè continua a leggere la Gazzetta Ufficiale e non già quella dello Sport.

"Avete letto", urla il perfettino, "avete letto dell'ultima novità in materia di trasparenza" e lo spettacolo finisce qui, si spengono i riflettori sulla Kermesse Sanremese e si torna alla cruda realtà quotidiana.

Ci ritroviamo in ufficio, ancora una volta, a parlare di Trasparenza, di Semplificazione, di Pubblicazioni obbligatorie, controlli, già sapendo che dietro tutto questo si nasconde un nuovo e ulteriore adempimento da porre in essere.

La notizia non è proprio di quelle fresche, infatti, la normativa di riferimento risale già ad un paio di anni fa. Dobbiamo tornare indietro al 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Trattasi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (pubblicata in GU n.189 del 14-8-2017).

Tra i tanti comma dell'unico articolo, ai comma da 125 a 129, per la precisione, si prevede un nuovo obbligo di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", che sicuramente ai più sarebbe passato inosservato, se non fosse stato per il nostro zelante collega, che ci ha riportato alla mente questo adempimento da porre in essere, per la prima volta, entro il prossimo 28 febbraio e da ripetere, poi, ogni anno entro la stessa scadenza.

Riportiamo di seguito un estratto della legge, in modo da capire meglio chi deve adempiere e cosa fare.



La legge di bilancio 2019 amplia l'ambito di applicazione degli affidamenti diretti di lavori

EVIDENZA

di Alessandra Verde

1. Inquadramento generale

La legge di bilancio per il 2019, la n. 145 del 30 dicembre 2018, ha introdotto alcune interessanti novità in tema di procedure di affidamento sotto soglia.

In particolare, il comma 912 dell'interminabile articolo 1 della legge prevede che <<nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 31 dicembre 2019**, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro>>.

In primis, appare degno di nota il fatto che si tratta di una innovazione di carattere temporaneo in quanto è previsto un limitato periodo di vigenza di tali norme, di natura esplicitamente **derogatoria** rispetto alla disciplina ordinaria del Codice: dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019.

Trattandosi di deroga temporanea, il legislatore ha opportunamente ritenuto di non intervenire con una modifica testuale dell'art. 36, la cui formulazione originaria resta quindi per così dire "congelata".

Sorge tuttavia il dubbio se la temporaneità di tale disciplina sia motivata dalla necessità di rilanciare

nel breve periodo il mercato degli appalti di lavori, semplificando le procedure e sperando di avere così un rapido innalzamento del PIL, ovvero si tratti di una temporaneità a scopo, per così dire, sperimentale, e che sia quindi destinata a diventare definitiva laddove, con l'annunciata revisione del Codice, tale innovazione, se efficace, potrebbe essere confermata quale disciplina ordinaria.

L'altro dato rilevante è proprio l'annuncio di una prossima, complessiva revisione del Codice, evidentemente – si spera – volta a eliminare tutte le difficoltà applicative che, dal 2016 ad oggi, sono emerse in tutta la loro gravità.

A parere di chi scrive, l'intento è quello di sperimentare forme di semplificazione e di snellimento delle procedure da introdurre poi in via ordinaria, laddove in quest'anno di applicazione si riscontrasse un effettivo miglioramento del sistema degli affidamenti di lavori e un rilancio dell'economia del settore.

Certo è che il sollevare la soglia degli affidamenti diretti di lavori – pur se con il correttivo della consultazione di almeno tre operatori – comporta un accentuarsi del rischio di aumento di fenomeni corruttivi, data la maggiore discrezionalità concessa alle stazioni appaltanti nell'ambito di appalti rientranti in una fascia di importo – fino ai 150 mila euro – non di poco conto, soprattutto per le amministrazioni medio-piccole.

Altro dato fondamentale da mettere in evidenza è che la deroga temporanea prevista dalla legge di bilancio riguarda il solo settore dei lavori pubblici, restando quindi tutto invariato per i servizi e per le forniture.

La *ratio* di tale differenziazione è forse connessa al fatto che servizi o forniture per 150 mila euro costituiscono appalti di notevole rilievo, a differenza dei lavori, i cui importi lievitano più facilmente - pur trattandosi di appalti di poca importanza - per la natura stessa delle

prestazioni.

È lecito inoltre chiedersi se, in sede di revisione complessiva del Codice, legislatore il intenderà introdurre semplificazione di tal genere, magari ipotizzando fasce intermedie differenti, anche nei settori dei servizi e delle forniture oppure no.

In sintesi, le innovazioni introdotte dalla legge

di bilancio 2019 hanno comportato il delinearsi di quattro diverse tipologie per gli affidamenti di lavori sottosoglia:

- gli affidamenti sotto i 40 mila euro, che possono essere disposti direttamente senza neppure la consultazione di due o più operatori economici;
- 2) gli affidamenti tra i 40 mila e i 150 mila per i quali è introdotta una procedura a metà strada tra quella prevista dalla lett. a) e quella prevista dalla lett. b) dell'art. 36 perché si parla di affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
- gli affidamenti tra i 150 mila euro e i 350 mila euro per i quali si applicano le procedure di cui alla lett. b), ovvero la necessaria consultazione di almeno dieci operatori economici;
- 4) gli affidamenti di cui alla lett. c), ovvero la consultazione di almeno quindici operatori economici, per l'affidamento dei lavori - per la durata della disciplina in deroga - di importo compreso tra i 350 mila euro (e non più 150 mila) e il milione di euro.

Si tratta, tuttavia, di procedure semplificate che le stazioni hanno la **facoltà** e non, ovviamente, l'obbligo di scegliere, posto che, per qualunque importo, ciascuna amministrazione può decidere di porre in essere una procedura ordinaria laddove

ciò sia preferibile sotto il profilo della concorrenza, della proporzionalità, della trasparenza o in funzione delle peculiarità dell'oggetto dell'appalto.

Deana di attenzione infine la modifica introdotta dal comma 130 dell'art. 1 della legge di bilancio, che porta la soglia dei mille euro entro la quale era possibile procedere all'acquisizione servizi e forniture al di fuori del mercato elettronico1 a cinquemila

euro. In questo caso, contrariamente alla modifica di cui abbiamo accennato sopra, la novità riguarda esclusivamente le forniture e i servizi e non i lavori.

2. Gli affidamenti diretti di lavori fino ai 40 mila euro

Esaminiamo ora ad una ad una le diverse categorie di procedure sopra elencate.

Come accennato in premessa, entro la soglia dei 40 mila euro non è in realtà cambiato nulla rispetto al passato in quanto continua ad applicarsi la normativa vigente di cui all'art. 36, comma 2, lett. a): le stazioni appaltanti possono disporre un affidamento diretto ad un operatore economico anche senza previa consultazione di due o più preventivi.

Ciò significa che, in conformità alle linee guida ANAC n. 4 in tema di procedure sotto soglia, la stazione appaltante potrà acquisire informazioni, dati, documenti volti a individuare le possibili

La legge di bilancio 2019 ha

introdotto una temporanea

modifica alle soglie degli

affidamenti di lavori sotto

soglia. Fino a 150 mila euro

si potrà procedere – pur se

con alcuni correttivi – ad

affidamenti diretti: dai 150 mila

ai 350 mila euro. le stazioni

appaltanti potranno procedere

mediante procedure negoziate

consultando almeno dieci

operatori economici.

1. Previsione contenuta nell'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

La nuova definizione della causa di esclusione per "gravi illeciti professionali"

La modifica dell'art.80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, apportata dal Decreto Semplificazioni risolve il problema della tassatività delle cause di esclusione?

di Massimiliano Lombardo

1. Prologo: la novella normativa

Con l'art. 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" (il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2019 e tuttora in fase di conversione in legge) è stato modificato l'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, relativo alle cause di esclusione inerenti i gravi illeciti professionali, rimodulando la precedente formulazione e differenziando le casistiche in tre tipologie (i punti c), c bis) e c ter).

Tale causa di esclusione – proprio in ragione dell'ampiezza della fattispecie – era già stata oggetto di attenzione da parte dell'ANAC, che con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 aveva emanato le Linee Guida n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", successivamente aggiornate con la delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

La modifica, che va nel senso di circoscrivere la fattispecie e di responsabilizzare la stazione appaltante, è evidente raffrontando il testo *pre* e *post* l'intervento del legislatore.

Il testo previgente della norma recitava, infatti:

"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;"

In tema di criteri di aggiudicazione dell'appalto e della possibilità di considerare l'offerta di un surplus di ore/lavoro come offerta migliorativa

di Stefano Usai

Premesse

Una delle questioni di delicate implicazioni pratiche in tema di appalti, ritornata di attualità grazie alla recente sentenza del Tar Umbria, Perugia,

sez. I, n. 581/2018, è quella relativa alla necessità di una chiara individuazione – da parte del RUP della stazione appaltante – dei criteri oggettivi da utilizzare per la valutazione delle offerte tecnico/economiche nel caso, evidentemente, dell'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Criteri, che come si dirà più avanti, devono avere un riferimento oggettivo e trasparente evitando delle pericolose commistioni tra (valutazione del) prezzo e

(valutazione della) qualità dell'offerta.

La questione posta, infatti, al collegio umbro ha riguardato la legittimità o meno dell'impegno dall'appaltatore di offrire ore/lavoro in più rispetto a quelle stabilite dalla stazione appaltante con la base di gara e sulla correlata pretesa di far considerare tale proposta come offerta migliorativa.

La questione può essere posta in modo simmetrico nel senso che occorre porsi il problema della legittimità anche nel caso in cui sia la stessa stazione appaltante a richiedere, appunto come proposta migliorativa, la concessione di ore/lavoro in più. Già si anticipa che questo modus operandi non può essere ritenuto legittimo in quanto tende a "violare" la ratio dell'aggiudicazione con il multicriterio per ricondurre l'assegnazione solo dando prevalenza ad un aspetto economico.

> In ogni caso, poi, sono evidenti tantissime problematiche, a mero titolo esemplificativo si può rammentare il fatto che nel caso in caso vengano fornite ore/lavoro in più rispetto a quelle richieste dalla stazione appaltante per la gestione del servizio appaltato viene in essere anche una questione di verifica della congruità dell'offerta. Non è possibile e non è neppure credibile che l'appaltatore fornisca un maggior numero di ore in modo gratuito.

PUN

70

La questione posta, infatti, al collegio umbro ha riguardato la legittimità o meno dell'impegno dall'appaltatore di offrire ore/lavoro in più rispetto a quelle stabilite dalla stazione appaltante con la base di gara e la correlata pretesa di far considerare tale proposta come offerta migliorativa.

Ciò inciderebbe sul margine di utile, azzerandolo, determinando sicuramente una offerta anomala ed in quanto tale inaccettabile.

1. I criteri di aggiudicazione dell'offerta

Il codice dei contratti, come noto, non stabilisce più una equiordinazione (non attribuisce pari valore) tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto. Nonostante alcuni ripensamenti, oggi si può riaffermare che il criterio del minor prezzo rispetto alla base d'asta ha sicuramente un ambito di applicazione contingentato (art. 95, comma 4 del

Criteri Ambientali Minimi: occorre cambiare

di Emanuela Pellicciotti



Premesse

Breve storia dei C.A.M., perché sono importanti e come mai la loro applicazione rischia di restringere eccessivamente il mercato, escludendo le piccole Imprese; Antitrust ed ANAC scendono in campo a fianco di Confartigianato, per sollecitare un cambiamento che contribuisca a rendere accessibile a tutte le Imprese il sistema del Green Public Procurement.

Il comunicato di Confartigianato del 9 novembre 2018: i C.A.M. sono da modificare!

Con un comunicato del 9 novembre 2018, Confartigianato ha reso noto di aver segnalato all'Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato (AGCM) ed all'ANAC l'effetto compressivo dei Criteri Ambientali Minimi (i C.A.M.) sulla partecipazione alle gare pubbliche per le piccole Imprese. Secondo l'Associazione, infatti, "se il principio di rispettare l'ambiente è sacrosanto non si può trasformarlo in una strettoia di oneri burocratici che di fatto esclude le piccole imprese dal mercato degli appalti pubblici".

La confederazione degli artigiani obietta che i C.A.M. - resi obbligatori dall'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che rinvia ad appositi Decreti del Ministero dell'Ambiente -, rendono pressoché impossibile per una piccola impresa partecipare alle procedure di gara pubbliche, giacché costituiscono "una barriera di oneri burocratici pressoché invalicabile per i piccoli imprenditori ... che consente soltanto ad una manciata di aziende l'accesso alle gare pubbliche ... appesantendo viepiù ... una "situazione insostenibile per un settore ... che soffre ancora pesantemente gli effetti della crisi".

Ebbene, di fronte alle doglianze di Confartigianato, l'AGCM ha avviato un'istruttoria di approfondimento e l'ANAC ha aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni dei diversi comparti, rappresentative delle piccole Imprese, "per analizzare tutti gli aspetti critici nell'applicazione dei criteri minimi ambientali e, in particolare, quelli che introducono clausole inique e sproporzionate per le imprese".

Entrambe le Autorità, infatti, hanno ribadito l'interesse a rendere totalmente accessibile il mercato anche alle piccole realtà imprenditoriali, "impegnandosi a individuare soluzioni semplificate per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare pubbliche assicurando, al tempo stesso, il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale degli acquisti della Pubblica amministrazione".

L'attenzione delle due Autorità dà il senso dell'importanza dei C.A.M. nel nuovo sistema normativo in materia di appalti pubblici e, usando una similitudine, il rilievo sollevato da Confartigianato ricorda il lontano brontolio che anticipa il tuono, e poi il temporale.



Pareri & Sentenze



Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2018, n. 7191

È legittima l'esclusione delle offerte che non garantiscono i requisiti minimi richiesti delle prestazioni o del bene

"le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, minimo che vale a individuare l'essenza stessa della res richiesta; né depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso" (Cons. Stato, III, 3 agosto 2018, n. 4809 e 26 gennaio 2018, n. 565)."

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9/1/2019, n. 40

Il malfunzionamento di una piattaforma telematica non può andare a discapito dell'operatore economico

"È documentato in atti un rallentamento della piattaforma telematica su cui dovevano essere caricate le offerte in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse ... non può andare a discapito dell'operatore economico la circostanza che la stazione appaltante non si avveda tempestivamente del malfunzionamento del sistema: se il problema, ancorché antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, emerge successivamente alla scadenza dello stesso, l'Amministrazione dispone la riapertura del termine adottando un provvedimento con finalità sovrapponibili a quelle della proroga (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4135/2017)."

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/1/2019, n. 430

In una gara telematica la mancata sottoscrizione della busta economica non comporta esclusione se è stata sottoscritta digitalmente l'offerta economica

"il disciplinare non imponeva un obbligo di sottoscrizione della busta economica, a pena di esclusione, mentre espressamente comminava la sanzione espulsiva in caso di mancata sottoscrizione dell'allegato contenente l'offerta economica (od in altri casi, come, ad esempio, la predisposizione dell'offerta al di fuori del Portale);... la previsione del disciplinare per la quale la sottoscrizione della busta economica "comporta la sottoscrizione dell'offerta economica ivi contenuta" va interpretata in coerenza col principio del favor partecipationis e con la ratio della richiesta di sottoscrizione dell'offerta economica: quindi, va intesa (in modo da favorire la massima partecipazione possibile, evitando esclusioni dovute ad inadempimenti di prescrizioni solo formali) quale previsione di favore per il concorrente che, non avendo sottoscritto l'offerta economica, avesse –all'opposto di quanto accaduto nel caso di specie- sottoscritto la busta economica;

I confini dell'accesso civico generalizzato in tema di appalti

di Mariarosaria di Canio

L'istituto dell'accesso civico generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. 33/2013 al fine di consentire a qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla propria qualificazione, l'accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali le amministrazioni sono già tenute a rispettare l'obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. L'istituto, ha la peculiarità di non richiedere particolari requisiti per il suo esercizio, al quale sono legittimati tutti i soggetti, indipendentemente da un interesse giuridico da tutelare.

I casi di diniego sono previsti dalla medesima normativa non solo per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici di cui all'articolo 5, comma 2, ma anche per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati quali la protezione dei dati personali; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Tuttavia tale diritto, è escluso nei casi in cui si debbano tutelare segreti di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

LOLE PIL

Sull'argomento il Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, con sentenza del 18 luglio 2018, n. 197, ha ritenuto opportuno precisare che il diritto di accesso civico generalizzato incontri il suo limite di applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica. Nel caso in particolare, l'oggetto della richiesta riguardava la documentazione di gara nel suo complesso, compreso il contratto stipulato e ulteriori atti attinenti la fase esecutiva dell'affidamento.

Di fronte a tale richiesta l'amministrazione ha negato l'accesso agli atti richiesti in quanto rientranti nella casistica di cui al comma 3 dell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

i Seminari in programma

SEMI NA RI

PROJECT MANAGEMENT

Corso Base di Project Management per RUP, funzionari e dirigenti di P.A., e Società partecipate (ISIPM-Base®)

05, 06 e 07 marzo 2019 Torino; 12, 13 e 19 marzo 2019 Verona; 21, 22 e 23 maggio 2019 Roma; 4, 5 e 6 giugno 2019 Olbia

Percorso di Alta Formazione sul Project Management per RUP, funzionari e dirigenti di P.A. e società partecipate (ISIPM Avanzato®)
11, 12 e 13 giugno 2019 Cagliari; 18, 19 e 20 giugno

2019 Roma

Fondamenti di Project Management. Panoramica per Funzionari e Dirigenti della P.A. e di società partecipate

21 maggio 2019 Bari, 28 maggio 2019 Trieste

APPALTI

Master: Gli Appalti pubblici in Sardegna Ciclo di incontri operativi sui temi degli appalti pubblici, alla luce della legge regionale e delle ultime novità normative.

Cagliari 19 marzo 2019, 02 aprile 2019, 16 aprile 2019, 07 maggio 2019, 21 maggio 2019, 04 giugno 2019 e 20 giugno 2019

Olbia 21 marzo 2019, 28 marzo 2019, 11 aprile 2019, 18 aprile 2019, 09 maggio 2019, 28 maggio 2019 e 13 giugno 2019

La gestione delle gare telematiche. Cosa è cambiato, cosa inserire nella documentazione di gara, come gestire le varie fasi. Le buone prassi ad alcuni mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di legge.

28 febbraio 2019 Bologna, 07 marzo 2019 Trento, 21 marzo 2019 Trieste, 04 aprile 2019 Genova, 09 maggio 2019 Milano, 16 maggio 2019 Verona

I contratti sottosoglia. Le questioni ancora controverse, la giurisprudenza, la buona prassi 07 marzo 2019 Pescara, 16 aprile 2019 Verona, 16 aprile 2019 Bari, 30 aprile 2019 Trieste, 07 maggio 2019 Napoli, 28 maggio 2019 Genova, 11 giugno 2019 Milano, 11 giugno 2019 Bologna

Il ruolo e le funzioni del seggio di gara e della commissione giudicatrice. Ruoli, attività, responsabilità, incompatibilità

05 marzo 2019 Milano, 12 marzo 2019 Bologna, 19 marzo 2019 Bolzano, 26 marzo 2019 Pescara, 02 aprile 2019 Trieste, 04 aprile 2019 Roma, 16 aprile 2019 Torino

L'esecuzione del contratto nei servizi e forniture 19 marzo 2019 Milano, 11 aprile 2019 Trieste, 16 aprile 2019 Bologna, 07 giugno 2019 Torino

Acquistare nel MePA beni, servizi e lavori rapidamente e senza errori, utilizzando gli strumenti telematici obbligatori per Legge. Esercitazioni pratiche.

07 marzo 2019 Napoli, 14 marzo 2019 Bari, 04 aprile 2019 Parma, 09 aprile 2019 Verona, 18 aprile 2019 Pescara, 18 aprile 2019 Olbia, 07 maggio 2019 Cagliari, 09 maggio 2019 Roma, 14 maggio 2019 Torino, 16 maggio 2019 Genova, 21 maggio 2019 Trieste, 30 maggio 2019 Milano, 27 giugno 2019 Ancona

Appaltare nel Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) beni e servizi. Modalità per ottemperare all'obbligo di utilizzare strumenti telematici previsto dal Codice e dalle norme di finanza pubblica

10 maggio 2019 Roma, 15 maggio 2019 Torino, 22 maggio 2019 Trieste, 31 maggio 2019 Milano

La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare d'appalto in attesa della nuova Banca Dati degli Operatori Economici (BDOE)

21 marzo 2019 Bari, 28 marzo 2019 Napoli

Il monitoraggio delle opere pubbliche tramite applicativo MOP-BDAP - Corso pratico 12 febbraio 2019 Torino, 27 febbraio 2019 Bari, 05 marzo 2019 Genova, 10 aprile 2019 Bolzano, 07 maggio 2019 Verona, 21 maggio 2019 Napoli

La gestione degli adempimenti postaggiudicazione. Dalle verifiche dei requisiti alla trasmissione delle informazioni agli Osservatori Regionali, al Ministero ed all'ANAC.

13 febbraio 2019 Roma, 07 maggio 2019 Palermo, 16 maggio 2019 Bologna

La redazione degli atti di Gara

11 aprile 2019 Savona

Responsabilità penali, civili ed amministrative del RUP

19 marzo 2019 Genova, 09 aprile Napoli, 16 Maggio

Le stazioni appaltanti di fronte alle crisi aziendali: responsabilità ed effetti sui contratti in

02 Aprile 2019 Torino, 28 maggio 2019 Bologna, 11 giugno 2019 Roma

APPALTI - CORSI ON LINE

Acquisizioni telematiche nel MePA per beni, servizi e lavori

25 marzo, 1 e 8 aprile 2019

Oggi ha una motivazione in più per seguire i nostri seminari. Sosteniamo insieme Save the Children: 10 euro della sua iscrizione li destiniamo al sostegno di bambini a distanza. Ci aiuti in questo progetto. Grazie

